



COMUNEDIMONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 53 del 29/12/2022

OGGETTO: *Parere su accordo sui criteri per la ripartizione delle risorse relative al Fondo Salario Accessorio del personale del comparto – Anno 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva*

L'anno Duemilaventidue, il giorno 29 del mese di Dicembre, il sottoscritto organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Paolo Reale, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2020,

PRESO ATTO

- della richiesta pervenuta dall'Ente in relazione all'accordo sulla ripartizione delle risorse relative al fondo salario accessorio del personale del comparto per l'annualità 2022;
- della bozza di pre-intesa tra la delegazione di parte pubblica e le delegazioni sindacali;
- che il fondo risorse decentrate provvisorio anno 2022 è stato costituito con determinazione n.28 del 19.12.2022 sulla quale il sottoscritto organo di revisione ha già espresso parere;

VISTI

- l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 che, testualmente, recita:

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

- l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 che prevede:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

- l'art. 40, del D.lgs. 165/2001 ed il D.lgs. 150/2009;

VERIFICATO CHE

- le disposizioni della predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
- sono stati rispettati gli adempimenti e l'iter procedurale della contrattazione decentrata integrativa;

il sottoscritto revisore unico ATTESTA la compatibilità legislativa e contrattuale della pre-intesa di accordo decentrato integrativo per l'annualità 2022

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori

Invita l'Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall'art. 8, comma 8, del CCNL del 21 maggio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Paolo Reale

